

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 357

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Biancani, Bissoni, Giorgini, Giacinti, Rapa, Micucci

presentata in data 21 aprile 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31
"NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA"

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 31/2012)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 31/2012 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Contratti di Fiume)

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1 e degli obiettivi previsti nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Regione riconosce, promuove e sostiene i contratti di fiume previsti all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata diretti alla corretta gestione delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e allo sviluppo sostenibile delle aree interessate.

2. La Regione promuove altresì il ruolo dei contratti di Fiume nello sviluppo di azioni coordinate tra gli strumenti di pianificazione, per favorire l'integrazione delle diverse politiche regionali.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 le parole: “Le Province approvano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione approva”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. I progetti generali di gestione definiscono interventi integrati in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Tali interventi integrati sono prioritariamente individuati sulla base dei contenuti dei programmi d'azione proposti dai contratti di fiume di cui all'articolo 1 bis, presenti nel territorio regionale.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 dopo le parole: “I progetti generali di gestione” è inserita la seguente: “inoltre”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è inserito il seguente:

“3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3, sono aggiornate con periodicità biennale.”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, anche avvalendosi di organismi regionali a carattere tecnico già istituiti, detta indirizzi per uniformare lo sviluppo e coordinare l'attuazione dei contratti di Fiume, in coerenza con le direttive e gli orientamenti nazionali.”.

6. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 le parole: “Provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

7. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 le parole: “Provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

8. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è inserito il seguente:

“8 bis. Per le attività di manutenzione e di tutela dell'ecosistema fluviale nonché di gestione della vegetazione ripariale, la Regione direttamente o gli enti locali singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati, individuando i tratti di fiume sui quali operare.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.